

Servizi Diversi ed Accessori

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA

Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487

E-mail: direzione generale@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it

n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia

Codice ABI: 5142

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CHE COSA SONO I SERVIZI DI INCASSO DIVERSI ED ACCESSORI

I Servizi ricompresi nel presente Foglio Informativo sono quei servizi, residuali e/o occasionali prestati dalla Banca ed altrimenti non riconducibili ad altri specifici servizi previsti dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria. In molti casi la richiesta del servizio non è regolata da apposito contratto ma si tratta di prestazione occasionale a fronte di una richiesta predisposta da parte del cliente; in particolare:

- richieste di certificazioni varie, copie di documenti, copie di estratti conti, se previsti, fra i servizi forniti dalla banca;
- richiesta di servizi connessi alle visure protesti ed ipocatastali per le quali la banca recupera, nei confronti del cliente, gli oneri effettivamente corrisposti al fornitore del servizio informativo;
- richiesta da parte dei clienti del servizio di ritiro/consegna e di lavorazione delle monete metalliche;
- servizio "cassette di sicurezza", riservato ai soli titolari di conto corrente;
- in generale, la possibilità di usufruire di altri servizi generici, non ricompresi fra quelli specifici riportati nei fogli informativi.

In caso di richiesta di incasso di ricevute vincenti (Lotterie nazionali tradizionali es. Lotto, SuperEnalotto o Istantanee es Gratta e Vinci, i documenti comprovanti la vincita consegnati dal cliente sono sottoposti alle condizioni che regolano i Servizi di Incasso e, se applicabili, a quelle dei Depositi Titoli Custodia/Amm.ne; per le specifiche condizioni si rinvia ai rispettivi Fogli Informativi.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI INCASSO DIVERSI ED ACCESSORI

SERVIZI DIVERSI ED ACCESSORI		€
o Incasso bollette lotterie nazionali, tradizionali e/o istantanee, schedine etc	1,50 %	min. 50,00 - max 500,00 Oltre rimborso spese assicurative e di trasporto valori quantificate al cliente
o Richiesta di visure protesti		5,00
o Richiesta produzione lettera di referenze		50,00
o Certificazioni a Revisori dei Conti		50,00
o Dichiarazione di sussistenza del credito		52,00
o Certificazioni interessi passivi e competenze su finanziamenti		8,00
Riproduzione Cartacea di Estratto Conto/scalare/Documento di sintesi – per ogni documento*		1,00
Fotocopia assegni circolari		10,00
Fotocopia di Assegno tratto sul Conto		6,00
Fotocopia di altri Documenti archiviati presso la Banca o Service – per ogni documento (es. contabili, disposizioni, distinte, contratti, contratti affidamento, assegni terzi ecc.)		4,00

*Servizio per ogni documento si intende es. 1 E/C completo qualsiasi sia il numero di pagine di cui è composto.

SERVIZI DIVERSI ED ACCESSORI

€

o Spese per smarrimento o furto di assegno (per ogni assegno)	Gratuite
o Richiesta di benefondi su assegno	3,00
o Richiesta fotocopia assegno circolare emesso da ICBPi	10,00
o blocco/sblocco assegni circolari	2,50
o Richiesta esito assegni circolari (ad assegno)	2,00
o Commissione di consegna/ritiro e lavorazione monete metalliche	
▪ Fino all'importo di 100,00 Euro	0,00
▪ Da 101,00 a 500,00 Euro	3,00 % max 10,00
▪ Oltre 500,00 Euro	5,00 % max 1.000,00
o Recupero per Spese Servizio Visure Ipotecastiche	max 250,00
Il recupero spese per visure ipotecastiche è connesso all'importo effettivamente corrisposto dalla Banca al/ai fornitore/i del servizio	
o Recupero spese invio corrispondenza:	
ordinaria	1,00
raccomandata	5,00

Sono dovute inoltre le eventuali spese telegrafiche e/o telefoniche sostenute per conto della clientela.

* Servizio per ogni documento si intende es. 1 E/C completo qualsiasi sia il numero di pagine di cui è composto.

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

È il processo attraverso il quale il cliente può richiedere il rimborso e/o la rettifica di un'operazione che non ha autorizzato o che non è stata correttamente eseguita. Un'operazione di pagamento è "non autorizzata" quando manca il consenso del cliente all'esecuzione della stessa; si definisce, invece, non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme alle istruzioni impartite dallo stesso (ad es. importo non corretto). In tali casi, il cliente deve prontamente effettuare il disconoscimento secondo le modalità indicate nella Guida "Operazioni non autorizzate o non eseguite correttamente, su frodi e disconoscimenti", compilando il "Modulo disconoscimento operazioni di pagamento" – entrambi pubblicati nella sezione denominata "Disconoscimenti" ed alla pagina "Trasparenza" del sito www.bcp.it – avendo cura di fornire tutte le informazioni/documenti utili alla disamina dell'operazione oggetto di disconoscimento. La banca e/o Nexi (per le operazioni con carta di credito e carta di debito) è tenuta ad analizzare la segnalazione e – ove sussistano i requisiti – a rimborsare il Cliente (in maniera definitiva o salvo buon fine) entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del disconoscimento, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'operazione. La banca e/o Nexi non subordina la presa in carico della pratica di disconoscimento ed il conseguente eventuale rimborso alla richiesta di documentazione integrativa (es. copia della denuncia/querela presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, copia di e-mail, sms, registro delle telefonate...) che, in ogni caso, potrà essere richiesta al Cliente ai fini dell'istruttoria in un momento successivo. Qualora, anche successivamente, risulti che l'operazione era stata autorizzata e/o che la richiesta non fosse fondata, la banca e/o Nexi ha diritto di ottenere la restituzione dell'importo dal cliente. Non possono essere disconosciute le operazioni compiute da oltre 13 mesi rispetto al momento in cui è effettuata l'operazione, oppure entro 8 settimane in specifiche circostanze. Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare un reclamo, ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o all'Autorità competente ovvero di presentare esposto alla Banca d'Italia.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal Contratto di Conto Corrente

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato.

Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi. Se sussiste un giustificato motivo, anche solo nei confronti di uno dei cointestatori, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto sarà operativa entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta. Tuttavia, qualora sul conto corrente siano regolate carte di credito o di debito e/o ad esso siano collegati prodotti accessori, la chiusura sarà operativa entro 30 giorni, a decorrere dal momento in cui detti servizi e/o prodotti non saranno più attivi e sempreché alla Banca sia stato corrisposto tutto quanto il dovuto. Il cliente deve restituire le carte di debito e/o gli ulteriori supporti in sua dotazione. Restano confermati gli obblighi previsti dal trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento ai sensi dell'art.2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3 convertito – con modificazioni – nella legge 24 marzo 2015, n.33.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione

collettiva del risparmio e entro 15 giorni per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata sul sito internet dell'ABF e su quello della Banca stessa www.bcp.it. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it ;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Documenti al dopo incasso	<i>Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.</i>
Banca Domiciliataria (corrispondente)	<i>È la banca che, in base alle disposizioni ricevute dalla banca ordinante, assume l'incarico di riconoscere o incassare il pagamento da un suo cliente o da un terzo</i>
Banca Ordinante (Assuntrice)	<i>È la banca che, in base alle disposizioni ricevute trasferisce ad un banca domiciliataria o esegue in proprio un ordine di pagamento ricevuto da un suo cliente</i>
Beneficiario	<i>È il soggetto a cui deve essere riconosciuta la somma di denaro oggetto dell'operazione di pagamento</i>
Consumatore	<i>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</i>
Microimprese	<i>Le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di Euro</i>
I.C.B.P.I.	<i>Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane.</i>
Spese invio corrispondenza	<i>Spese sostenute per le operazioni di invio di corrispondenza non prodotta con procedura automatizzata.</i>

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA

Con questo servizio la Banca mette a disposizione del Cliente un contenitore (la c.d. "cassetta di sicurezza"), collocato in appositi locali dotati di chiusure di ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.).

Il Cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la Banca. Il Cliente può tenere informata la Banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza è addebitato direttamente sul conto corrente. Il contratto è annuale ed è rinnovato tacitamente.

Per i costi relativi al Conto Corrente su cui può essere addebitato il canone della cassetta si rinvia ai rispettivi Fogli Informativi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio se contrattualmente previsto);
- perdita della chiave o del tesserino recante il numero della cassetta di sicurezza;

CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA

(Servizio riservato ai soli titolari di conto corrente)

Canone di locazione annuo (IVA inclusa) in base alla dimensione	5,00 €
Oltre recupero imposta di bollo sul Contratto da corrispondere all'accensione del rapporto secondo normativa pro-tempore vigente	Per ogni dmc o frazione con un minimo di 67,00 €
Quota per ogni contestazione o delega	13,00 €
Commissione per singolo accesso	5,00 €
Spese di gestione (annue)	1,00 €
Valore assicurato di base	5.200,00 €
Valore massimo assicurabile:	
- per cassetta custodita in cassaforte	26.200,00 €
- per cassetta custodita in camera corazzata	129.200,00 €
Spesa per apertura forzata (oltre a spese sostenute e/o reclamate da terzi quantificate al momento dell'intervento)	25,00 €
Premio annuo per assicurazione aggiuntiva sul valore dei beni in cassetta di sicurezza:	
- per ogni 1.000,00 € eccedenti il limite convenzionale di euro 5.200,00	6 ‰
Periodo di rinnovo	12 mesi

Altre Spese

Spese invio corrispondenza raccomandata	5,00 €
Spese postali per invio comunicazioni	1,00 €

Per i costi relativi al Conto Corrente si rinvia agli specifici Fogli Informativi.

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

È il processo attraverso il quale il cliente può richiedere il rimborso e/o la rettifica di un'operazione che non ha autorizzato o che non è stata correttamente eseguita. Un'operazione di pagamento è "non autorizzata" quando manca il consenso del cliente all'esecuzione della stessa; si definisce, invece, non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme alle istruzioni impartite dallo stesso (ad es. importo non corretto). In tali casi, il cliente deve prontamente effettuare il disconoscimento secondo le modalità indicate nella Guida "Operazioni non autorizzate o non eseguite correttamente, su frodi e disconoscimenti", compilando il "Modulo disconoscimento operazioni di pagamento" – entrambi pubblicati nella sezione denominata "Disconoscimenti" ed alla pagina "Trasparenza" del sito www.bcp.it – avendo cura di fornire tutte le informazioni/documenti utili alla disamina dell'operazione oggetto di disconoscimento. La banca e/o Nexi (per le operazioni con carta di credito e carta di debito) è tenuta ad analizzare la segnalazione e – ove sussistano i requisiti – a rimborsare il Cliente (in maniera definitiva o salvo buon fine) entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del disconoscimento, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'operazione. La banca e/o Nexi non subordina la presa in carico della pratica di disconoscimento ed il conseguente eventuale relativo rimborso alla richiesta di documentazione integrativa (es. copia della denuncia/querela presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, copia di e-mail, sms, registro delle telefonate...) che, in ogni caso, potrà essere richiesta al Cliente ai fini dell'istruttoria in un momento successivo. Qualora, anche successivamente, risulti che l'operazione era stata autorizzata e/o che la richiesta non fosse fondata, la banca e/o Nexi ha diritto di ottenere la restituzione dell'importo dal cliente. Non possono essere disconosciute le operazioni compiute da oltre 13 mesi rispetto al momento in cui è effettuata l'operazione, oppure entro 8 settimane in specifiche circostanze. Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare un reclamo, ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o all'Autorità competente ovvero di presentare esposto alla Banca d'Italia.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal Contratto di Conto Corrente

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato.

Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi. Se sussiste un giustificato motivo, anche solo nei confronti di uno dei cointestatari, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto sarà operativa entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta. Tuttavia, qualora sul conto corrente siano regolate carte di credito o di debito e/o ad esso siano collegati prodotti accessori, la chiusura sarà operativa entro 30 giorni, a decorrere dal momento in cui detti servizi e/o prodotti non saranno più attivi e sempreché alla Banca sia stato corrisposto tutto quanto il dovuto. Il cliente deve restituire le carte di debito e/o gli ulteriori supporti in sua dotazione. Restano confermati gli obblighi previsti dal trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento ai sensi dell'art.2 del decreto legge 24 gennaio 2015, n.3 convertito – con modificazioni – nella legge 24 marzo 2015, n.33.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata sul sito internet dell'ABF e su quello della Banca stessa www.bcp.it. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Canone	<i>Corrispettivo che il Cliente versa alla Banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza e viene addebitato sul conto corrente.</i>
Valore massimo Assicurabile	<i>E' un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta e che viene dichiarato dal Cliente alla Banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della Banca per il risarcimento dei danni che dovesse essere eventualmente derivare al Cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.</i>